

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 26

**Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n.45.**

*(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)*

**Art. 1**

*(Integrazione del comma 5 dell'articolo 23, della l.r. n. 45/2012)*

1. Al termine del comma 5 dell'articolo 23 della [legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45](#) (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), dopo la parola "sostituzione", sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Piano di coltura e conservazione di cui all'articolo 24, può, a richiesta dei legittimi proprietari o aventi causa, prevedere, in aree vocate ove è presente in maniera consistente una arboricoltura autoctona tipica, la sostituzione della specie arborea introdotta dall'intervento idraulico-forestale, con le essenze di cui sopra presenti nell'area vocata. In caso di Piano di coltura e conservazione già in atto si può, su istanza, formulata da parte dei legittimi proprietari o aventi causa, motivata e documentata, evidenziante la presenza consistente delle specie autoctone vocate, procedere a modifica del Piano al fine di consentire la sostituzione."

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.